



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’articolo 7, comma 3, e l’articolo 26 del medesimo decreto legislativo, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 104/2017, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

VISTO in particolare l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 104/2017, che stabilisce, tra l’altro, che i procedimenti di valutazione d’impatto ambientale (VIA) per i progetti per i quali alla data del 16 maggio 2017 risulta avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 152/2006, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente;

VISTO l’articolo 28 del decreto legislativo 152/2006 come modificato dal decreto legislativo 104/2017, inerente le attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti da adottarsi ai sensi della normativa previgente, in ragione di quanto previsto dall’articolo 23, comma 3 del medesimo decreto legislativo 104/2017;

CONSIDERATO che in ragione della sopravvenuta modifica normativa ad opera del decreto legislativo 104/2017, la locuzione “condizioni ambientali” ha sostituito il termine “prescrizioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, e successive modificazioni, recante “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;

VISTO l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso



il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Sicilia nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dal Comune di Favignana per il progetto di "Realizzazione dei lavori di messa in sicurezza" nel porto di Favignana con nota prot. 6201 del 15 aprile 2013, acquisita con protocollo n. DVA-2013-9339 del 22 aprile 2013;

PRESO ATTO che, ai sensi della normativa vigente alla data dell'istanza, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 15 aprile 2013 sui quotidiani "Italia Oggi" e "Milano Finanza";

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito della documentazione integrativa per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 1 agosto 2014 sui quotidiani "Il Tempo" e "La Repubblica";

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 104/2017;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 104/2017 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'opera espresso dall'Ente Gestore "Area Marina protetta Isole Egadi", prot. n. AMP/U/248 - 3921 del 24 marzo 2014, assunto al prot. n. DVA-2014-8434 del 26 marzo 2014;

PRESO ATTO che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui al punto 11) "*Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate*" dell'Allegato II alla parte II del decreto legislativo 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 104/2017;

PRESO ATTO che il progetto oggetto del presente provvedimento è finalizzato esclusivamente alla "messa in sicurezza" del porto di Favignana, allo scopo di migliorarne l'accessibilità, specie in condizioni meteomarine avverse, attraverso:



- la realizzazione di una diga foranea di difesa di larghezza 21m e lunghezza 500m a forma circolare, radicata ad Est rispetto a quella attuale, realizzata con cassoni prefabbricati in cemento armato, protetti da una barriera frangiflutti di tetrapodi;
- una diversa collocazione delle banchine per i traghetti e per gli aliscafi, e l'ampliamento dello specchio acqueo protetto da destinare alle diverse utilizzazioni;

CONSIDERATO che è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a tutela ambientale in base alla normativa vigente e potenzialmente interessate dalla realizzazione delle opere, e che da tale ricerca è emerso che l'area oggetto d'intervento:

- ricade all'interno della ZSC ITA010024 "Fondali dell'isola di Favignana", successivamente perimetrato come "Fondali dell'Arcipelago delle Isole Egadi";
- ricade all'interno della ZPS ITA010027 "Arcipelago delle Egadi - area marina e terrestre";
- è limitrofa alla ZSC ITA010004 "Isola di Favignana";

CONSIDERATO pertanto, che per i siti sopra citati è stato effettuato lo studio per la valutazione d'incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 1889 del 15 ottobre 2015, assunto al prot. n. DVA-2015-26210 del 20 ottobre 2015, positivo con condizioni ambientali;

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato che:

- *"il progetto produce comunque un'incidenza negativa sulla Posidonia oceanica presente nel sito";*
- *"in particolare, lo studio di Incidenza effettuato, conduce a conclusioni negative principalmente per la sottrazione di circa 2,09 Ha dell'habitat prioritario 1120* "Praterie di Posidonia oceanica" e, limitatamente, per la compromissione dell'habitat 1170 "Scogliere" (caratterizzato dalla presenza di una piattaforma a vermetidi della specie Dendropoma petraeum) per un'area di circa 1000 mq; si ritiene pertanto necessario ottemperare all'adeguamento previsto per le Misure di Compensazione proprie della Direttiva 92/43/CEE, che consiste nell'invio dello specifico Formulario, nella versione adottata dal Comitato Habitat della CE in data 26.04.2012, per la trasmissione delle informazioni alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva Habitat";*
- *"le misure compensative indicate, come sopra esposte, risultano congrue per mantenere la coerenza globale e la tutela della rete Natura 2000";*
- *"in merito ai motivi imperativi di interesse pubblico, nel corso dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale sono stati individuati i seguenti motivi imperativi di rilevante interesse pubblico per la realizzazione del progetto";*
- *"esistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 6, della Direttiva 92/43/CEE, richiedendo pertanto l'attivazione, da parte della DVA, dell'elaborazione della relativa documentazione. Tutti gli elementi per la compilazione dei formulari sono desumibili dal presente parere";*

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nel citato parere n. 1889 del 15 ottobre 2015, ha infine ritenuto che: *"Tale parere resta*



tuttavia condizionato all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE presso la Commissione Europea per quanto riguarda le misure compensative adottate”;

VISTA la nota in data 16 febbraio 2016, assunta al prot. n. 4044/DVA del 17 febbraio 2016, con cui il Comune di Favignana ha inviato il Formulario Standard per la trasmissione delle informazioni alla Commissione europea ai sensi della Direttiva Habitat (Dir 92/43/CEE);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 5903/PNM del 18 marzo 2016, assunta al prot. n. 7764/DVA del 21 marzo 2016, la ex Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha rappresentato che *“A seguito delle verifiche condotte si evidenzia che il documento è risultato completo e conforme alle indicazioni fornite dalla Commissione europea e alle osservazioni formulate da questa Direzione con nota 17951/PNM del 17.09.2015”*;

VISTA la nota prot. n. 8265/DVA del 25 marzo 2016 con cui la ex Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali ha inoltrato il Formulario alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, chiedendo di valutarne i contenuti rispetto a quanto già espresso con il parere n. 1889 del 15 ottobre 2015;

CONSIDERATO che con parere n. 2041 del 15 aprile 2016, acquisito al prot. n. 11355/DVA del 27 aprile 2016, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto *“che i contenuti del formulario sono coerenti con quanto già espresso con il parere n. 1889 del 15/10/2015 e pertanto si condivide quanto riscontrato dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare”*;

VISTA la nota prot. n. 1992/PNM del 30 gennaio 2019, assunta al prot. n. 2239/DVA del 30 gennaio 2019, con cui la ex Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare ha rappresentato la necessità di apportare una modifica alla misura di compensazione n. 1, consistente nell'ampliamento della ZSC ITA010024 “Fondali dell'Arcipelago delle Isole Egadi”;

VISTA la nota prot. n. 31403/PNM del 15 novembre 2019, assunta al prot. n. 29999/DVA del 15 novembre 2019 con cui la ex Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare ha comunicato che la competente Autorità regionale, di concerto con l'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta “Isole Egadi”, ha provveduto ad inoltrare la proposta aggiornata relativa alla misura di compensazione n. 1 di ampliamento della ZSC ITA010024 “Fondali dell'Arcipelago delle Isole Egadi” e che *“dalla verifiche tecniche poste in essere da questo Ufficio, sulla base delle valutazioni condotte sia sulla congruità della Misure di Compensazione n. 1 “Ampliamento sito SIC ITA010024 “Fondali dell'Arcipelago delle Isole Egadi”, che sui contenuti dell'aggiornamento del “Form for submission of information to the European Commission according to Art. 6(4) of the Habitats Directive”, si ritiene che le stesse siano conformi ai requisiti prescritti nei documenti di indirizzo della Commissione europea relativi all'applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”*;

CONSIDERATO che l'aggiornamento della misura di compensazione n. 1 relativa all'ampliamento della ZSC ITA010024 “Fondali dell'Arcipelago delle Isole Egadi” prevede l'estensione del sito Natura 2000 su una porzione di fondale con presenza di Posidonia oceanica superiore ai 300 ettari, rispetto ai 200 inizialmente previsti in sede di valutazione, ed è



migliorativa rispetto a quella originariamente valutata nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 1889 del 15 ottobre 2015;

PRESO ATTO che con la suddetta nota, la ex Direzione Generale per le Protezione della Natura e del Mare ha comunicato inoltre che *“solo a seguito della emanazione del Decreto VIA sarà infatti possibile procedere alla notifica ufficiale alla Commissione europea delle Misure di Compensazione descritte nel richiamato “Form for submission of information to the European Commission according to Art. 6(4) of the Habitats Directive” relativo al progetto ID_VIP: 2315 – Porto di Favignana – Realizzazione dei lavori di messa in sicurezza, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5, comma 10, del DPR 357/97 e s.m.i..”*;

PRESO ATTO che, in ogni caso, la ex Direzione Generale per le Protezione della Natura e del Mare, con nota prot. n. 33538/PNM del 12 dicembre 2019, ha comunicato di aver provveduto a notificare preventivamente alla Commissione europea la proposta di ampliamento della ZSC ITA010024 “Fondali dell’Arcipelago delle Isole Egadi”, quale Misure di Compensazione connessa alla procedura ID_VIP: 2315, rimandando per le motivazioni di tale adempimento ai contenuti del *Form for submission of information to the European Commission according to Art. 6(4) of the Habitats Directive* che dovrà essere inviato successivamente all’emanazione del Decreto VIA;

ACQUISITO il parere dell’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. 30445 del 31 ottobre 2017, assunto al prot. 25234/DVA del 31 ottobre 2017, positivo con condizioni ambientali;

PRESO ATTO che non risulta pervenuto, entro i termini previsti dall’articolo 24 del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, il parere della Regione Siciliana;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante, i seguenti pareri:

- a) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 1889 del 15 ottobre 2015, costituito da n. 44 pagine;
- b) il parere dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali, n. 30445 del 31 ottobre 2017, costituito da n. 5 pagine;
- c) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 2041 del 15 aprile 2016, costituito da n. 6 pagine;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 104/2017, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale,

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)

1. La compatibilità ambientale del progetto di “Realizzazione dei lavori di messa in sicurezza” del porto di Favignana, presentato dal Comune di Favignana, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, e all’espletamento delle



procedure previste dall'articolo 6.4 della Direttiva 92/43/CEE presso la Commissione Europea per quanto riguarda le misure di compensazione adottate.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 1889 del 15 ottobre 2015.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali n. 30445 del 31 ottobre 2017.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 4

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS; il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo effettua le attività di verifica avvalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nel proprio parere.

3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 3 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvederà con oneri a carico del proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.



Art. 5
(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è comunicato al Comune di Favignana, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ISPRA, all'ARPA Sicilia, alla Capitaneria di Porto di Trapani, all'Ente gestore dell'Area Marina Protetta delle Isole Egadi, ed alla Regione Siciliana, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.
2. Ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 104/2017, il proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo.
3. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 104/2017, il termine per la realizzazione del progetto è fissato in 5 anni dalla data della pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Decorso tale termine, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.
4. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, e dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Sergio Costa

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
E PER IL TURISMO

Dario Franceschini

